

TRIBUNALE di TERAMO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX 414 c.p.c.

con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. e
con istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

Per la **Sig.ra Di Giandomenico Maria**, nata a Teramo il 17/10/1991, CF DGNMRA91R57L103T, e rappresentata e difesa, dall'Avv. Mira De Zolt (C.F. DZLMRI74T62E058J) del Foro di Teramo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo Va Michelangelo 59 ed al suo domicilio digitale mira.dezolt@pec-avvocatiteramo.it di cui al REGINDE, giusta procura rilasciata in separato foglio da considerarsi al presente atto fisicamente e materialmente congiunta. Il predetto difensore, ai sensi di legge, dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec: mira.dezolt@pec-avvocatiteramo.it,

Il presente atto è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e che consentono la navigazione ipertestuale ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del DECRETO del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del 1 DECRETO 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018.

CONTRO

ASL DI TERAMO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. con sede in (64100) Teramo Circ. Ragusa, 1, CF/PIVA 00115590671

E NEI CONFRONTI

DI TUTTI I SOGGETTI INSERITI NELLA GRADUATORIA PROVVISORIA, pubblicata sul sito della Asl di Teramo in data 31 marzo 2022 e redatta in merito all'avviamento a selezione di cui alla delibera nr 1666



del 6/10/2021 di pubblicazione dell'“AVVISO”, che in ipotesi di accoglimento del presente ricorso verrebbero potenzialmente scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente

PREMESSA IN FATTO

- a) In data 18 ottobre 2021 la Asl di Teramo, in esecuzione della delibera nr 1666 del 6/10/2021 (**doc. 1**), in applicazione dell'art. 16 della Legge 28/02/1987 nr. 56 e degli indirizzi applicativi di cui alla delibera GRA Abruzzo nr. 157/2016 (**doc. 3**), ha pubblicato sul sito aziendale “AVVISO” (**doc.2**) per l'avviamento a selezione per la formazione della graduatoria degli aspiranti in possesso di una o più qualifiche contenute all'interno dell'Unità Professionale nr. 4.1.2.2.0, “Addetti all'immissione dati” dalla quale attingere per l'assunzione a tempo indeterminato di nr 13 Operatori Tecnici cat. B (Addetti inserimento dati);
- b) Nel predetto avviso **all'art. 2** rubricante “*Domande e termine di presentazione*” è stato così previsto: “*La domanda di ammissione alla presente selezione, (...omissis...) deve essere spedita esclusivamente al cento per l'Impiego di Teramo Via G Milli – 64100 Teramo e con una delle seguenti modalità, pena l'esclusione:*
- a. *a mezzo di raccomandata entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando fissata per il giorno 18/10/2021 e pertanto entro il 02/11/2021.*
 - b. *da propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: dpq017@pec.regione.abruzzo.it (...omissis---*

Per i termini di invio delle istanze farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale ovvero alla data di spedizione della pec”;

- c) La ricorrente, quindi, **in data 18 ottobre 2021**, ha inviato la sua domanda di partecipazione **a mezzo pec** (**doc. 4, 5 e 6**), **ricevendone accettazione e consegna alle ore 21.38;**



- d) In data 31 marzo 2022 sul sito della Asl di Teramo è stata pubblicata la **graduatoria provvisoria** di cui all'avviso, ma la ricorrente è risultata tra gli esclusi con la seguente motivazione: *“Domanda presentata prima dei termini”* (**doc. 7**);
- e) In ragione della sopracitata esclusione la ricorrente, in data 4 aprile 2022, nel termine di 10 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, come previsto nel bando e nella normativa di riferimento, ha presentato, per il tramite del sottoscritto avvocato, **“OPPOSIZIONE, ISTANZA DI RIESAME E RICHIESTA DI RETTIFICA E/O DI ANNULLAMENTO ANCHE IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DEGLI ATTI CHE HANNO DETERMINATO L'ECUSIONE”** (**doc. 5**), inviandolo alla Regione Abruzzo DPG Dipartimento Lavoro Sociale all'indirizzo pec **dpg017@pec.regione.abruzzo.it**, sostenendo di aver presentato la domanda conformemente alle norme di cui al Bando ed all'all. 1 del DGRA 157/2006 (**doc. 8, 9 e 10**), **chiedendo di essere inserita nella graduatoria definitiva**;
- f) Con comunicazione in data 2 maggio 2022 (**doc. 11 e 12**), la Regione Abruzzo ha così risposto: *“Considerato che il bando stabiliva che la domanda di ammissione alla selezione in questione dovesse essere spedita, pena l'esclusione, “entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando fissata per il giorno 18/10/2021 e, pertanto, entro il 2.11.2021. Per i termini di invio delle istanze farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale ovvero alla data di spedizione della pec”. 115 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando vanno dalla data del 19/10/2021 al 2/11/2021” **disponendo, dunque, il rigetto dell'opposizione**;*
- g) Le conclusioni dell'ente delegato alla redazione della graduatoria dalla ASL di Teramo, ai sensi degli artt. 45 e 46 DGRA 157/2006, di rigetto dell'opposizione e la conseguente inevitabile conferma della graduatoria sono del tutto illogiche ed illegittime;



- h) Infatti, nell'allegato 1 della Delibera della Giunta Regionale Abruzzo del 24/02/2006, nr, 157, di approvazione dei nuovi "Indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni e relativi enti strumentali.", della quale è esecuzione l'avviso in parola, all'art. 37, nella parte rubricante "Presentazione delle Domande", è previsto che i lavoratori presenti nelle liste di cui all'art. 34 del Centro per l'Impiego, possano produrre le domande di partecipazione alla selezione "dalla data di pubblicazione dell'avviso, ed entro la scadenza prestabilita nel medesimo";
- i) La stessa norma, all'art. 36 comma 3, testualmente recita: "I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a quindici giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo della Pubblica Amministrazione interessata. L'indicazione del termine dovrà essere contenuta nel testo dell'avviso stesso. (omissis)";
- j) Se la Asl di Teramo avesse correttamente applicato la normativa di riferimento, la ricorrente sarebbe stata inserita nella graduatoria nella posizione corrispondente al punteggio conseguito (880) in applicazione dei criteri di selezione e per effetto dei 10 anni di anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento decorrenti dal 08/04/2011, come risulta Attestazione della DID ([doc. 13](#)), e del possesso dei titoli richiesti ed avrebbe la *chance* di essere chiamata a svolgere la prova di idoneità e conseguentemente essere assunta presso la Asl di Teramo con la qualifica di "Addetto inserimento dati", nei 6/18 mesi di validità della graduatoria;
- k) Infatti, dalla delibera 1666 del 6/10/2021 ([doc. 1](#)) di indizione dell'avviso, emerge che presso la Asl di Teramo, nella qualifica corrispondente a quella di cui all'avviso, risulta cessato, e dunque da sostituire, numeroso personale (nr 35), sono previste ulteriori cessazioni per l'anno 2022 (nr. 4) ed è in forza numeroso personale con contratto di lavoro somministrato ed a tempo determinato (nr. 74), scaturendo da ciò una elevata possibilità di uno



scorrimento della graduatoria con conseguente possibilità per la ricorrente di essere assunta (art. 39 All. 1 DGR 57/2006);

- l) L'art. 39 dell'allegato 1 al DGRA 157/2006, rubricante "**Validità della graduatoria**", prevede, infatti, che la graduatoria avrà validità di sei mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 18 mesi anche per assunzioni in posti della stessa qualifica e profilo professionale aggiunti successivamente a quelli previsti nell'avviso"¹ ;

Ciò premesso in fatto, non v'è chi non veda che la esclusione della Sig.ra Di Giandomenico dalla graduatoria provvisoria e tutti gli atti successivi, compresa la determinazione di conferma della detta esclusione e la conseguente redigenda graduatoria definitiva, sono da considerare illegittimi ed andranno annullati, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Non v'è dubbio che la giurisdizione della presente controversia sia devoluta al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sia della giustizia ordinaria che amministrativa, in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità, ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e successive modificazioni, per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (si vedano tra le più recenti Tar Lazio Latina Sez I

¹ Art. 39 all. 1 DRGA 157/2006: "Validità della graduatori" "1. Per le assunzioni a tempo indeterminato la graduatoria ha validità ed utilizzazione fino alla totale copertura dei posti previsti nell'avviso e **comunque per un ulteriore termine non superiore a sei mesi.** 2. Per le assunzioni a tempo determinato la graduatoria ha validità ed utilizzazione **fino a diciotto mesi successivi alla sua pubblicazione, anche per assunzioni in posti della stessa qualifica e profilo professionale aggiunti successivamente a quelli previsti nell'avviso.**



18/02/2021 nr 64 - Tar Lazio, sez. I-*quater*, 15 marzo 2021, n. 3115, Tar. Lazio sentenza del 21/12/2021 nr 13204).

Anche le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno confermato che le assunzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 35) sono comprese tra le assunzioni le cui controversie sono devolute al giudice ordinario dal D. Lgs. n. 165 cit., art. 36, trattandosi di giudizi nei quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo all'assunzione (vedi, per tutte: Cass. SU 17 febbraio 2017, n. 4229; Cass. SU 3 novembre 2009, n. 23202; Cass. SU 29 novembre 2006, n. 25276).

Tale indirizzo è stato ribadito da Cass. 5 maggio 2017, n. 11015.

La procedura selettiva non rientra, infatti, nel novero dei concorsi, in relazione ai quali – in forza dell'art. 63, comma 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti, le procedure di selezione indette ai sensi dell'art. 16 l. 28 febbraio 1987, n. 56, per l'avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego, come quella cui ha partecipato la ricorrente, relativa al profilo professionale di “*Addetto inserimento dati*”, per la quale non vi è altro requisito che il possesso del titolo di scuola media inferiore, si caratterizzano per l'assenza di profili di discrezionalità tecnica in capo all'amministrazione, che è unicamente «*chiamata a svolgere un'attività meramente tecnico-esecutiva di certazione*» (così Cass., sez. lav., 12 maggio 2017, n. 11906). Ne consegue che la controversia «è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento a selezione e quindi all'assunzione» (Cass., sez. un., 9 giugno 2017, n. 14432).



Anche nella giurisprudenza amministrativa è pacifico che per le dette procedure non può reputarsi sussistente la giurisdizione amministrativa solo in virtù del fatto che vi è un atto emanante da un'amministrazione pubblica che determina l'esclusione. In questo senso Tar Lazio, sez. I-quater, 15 marzo 2021, n. 3115, secondo cui *«neppure assume rilievo, ai fini del radicamento della giurisdizione presso questo giudice, il profilo della natura del provvedimento impugnato di esclusione dalla procedura, (...)»* atteso che *«la contestazione sul possesso dei requisiti di ammissione incide, in sostanza, sul diritto soggettivo a partecipare alla procedura di assunzione, in assenza di un procedimento di tipo valutativo selettivo da parte dell'Amministrazione, trattandosi l'attività di quest'ultima nel caso in questione nel compimento di una serie di atti finalizzati alla formazione di un elenco da cui discende il diritto soggettivo degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, all'avviamento alla selezione ai fini dell'assunzione, con conseguente cognizione della relativa controversia ricadente, in virtù dell'ordinario criterio di riparto della giurisdizione per posizioni soggettive, nella cognizione del giudice ordinario»*. (Tar. Lazio sentenza del 21/12/2021 nr 13204). In questo senso lo stesso TAR Lazio, con recente provvedimento nr 5135/2022 del 22/04/2022, ha ribadito che la procedura di avviamento a selezione *“non è riconducibile ad una procedura concorsuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 4 D. Lgs 165/2001, mancando del tutto un confronto comparativo per la scelta del candidato migliore”* (ex multis Tar Roma Sez I 15/02/2021 nr 1849; TAR Basilicata Potenza Sez. I del 23/10/2020 nr 639).

SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA DELLA RICORRENTE

Appare di tutta evidenza la fondatezza della domanda della ricorrente e la illegittimità della determinazione di sua esclusione dalla graduatoria, frutto di una sommaria, superficiale e grossolana istruttoria, nonché una errata interpretazione del dato normativo e dell'avviso.



La scelta dell'amministrazione di escludere la Sig.ra Di Giandomenico dalla graduatoria per "Domanda presentata prima del termine" è, infatti, resa in violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1178, 1362, 1366 e 1371 c.c., delle regole di cui all'Avviso ed al DGR Abruzzo 157/2006 (artt. da 36 a 46), nonché in violazione di quanto previsto dall'art. 35 del D.lgs. 165/2001 e dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Nelle procedure di selezione, anche se a carattere non concorsuale, come quella in esame, i criteri per la formazione delle graduatorie **sono fissati dalla legge** e sottratti alla discrezionalità dell'ente. Con riferimento alla presente procedura, nell'ambito territoriale di interesse, i criteri per la formazione delle graduatorie sono individuati nel DGR Abruzzo nr 157/2006 ([doc.3](#)) che devono, dunque, essere necessariamente rispettati e trasfusi nell'avviso.

Orbene, all'art. 37 dell'allegato 1 al DGR 57/2006 rubricante "***Presentazione delle domande***" è così stabilito: "*I lavoratori che risultano inseriti negli elenchi anagrafici di cui all'art. 34 dei Centri per l'Impiego della Regione, anche per l'occasione della partecipazione all'avviamento a selezione, in possesso del diploma di scuola dell'obbligo e dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, possono produrre dalla data di pubblicazione dell'avviso, ed entro la scadenza prestabilita nel medesimo, la domanda di partecipazione alla selezione alla pubblica amministrazione (omissis)*".

L'art. 36, inoltre, rubricante "***Pubblicità delle offerte di lavoro***", dopo aver indicato il contenuto dell'avviso, al comma 3 testualmente afferma: *I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a quindici giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo della Pubblica Amministrazione interessata. L'indicazione del termine dovrà essere contenuta nel testo dell'avviso stesso. (omissis).*

Ne consegue che l'avviso, che all'art. 2 rubricante "***Domande e termine di presentazione***" recita "***La domanda di ammissione alla presente selezione, (...omissis...) deve essere spedita esclusivamente al cento per l'Impiego di***



Teramo Via G Milli – 64100 Teramo e con una delle seguenti modalità, pena l'esclusione:

a) (...omissis...).

b) **da propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: dpg017@pec.regione.abruzzo.it**

(...omissis---)", non può che essere letto nel senso di considerare ammissibile e tempestivamente presentate le domande inviate al CPI di Teramo "**dalla data di presentazione dell'avviso**" (18 ottobre 2021).

Infatti non risulta essere stato indicato un termine iniziale per la presentazione delle domande a mezzo pec (pure inammissibile dalla lettura degli art. 36 e 37 del DGR Abruzzo 157/2006), come invece per le domande da presentare a mezzo racc. a.r, ne consegue che esso termine non può che coincidere con quello previsto dalla legge ("**dalla pubblicazione del bando**" art. 36 e 37 all. 1 DGR 157/2006) ossia, nel caso che ne occupa con il **18 ottobre 2021**, data in cui la ricorrente ha inviato la sua istanza.

L'art. 37 dell'all. 1 al DGR Abruzzo 157/2006 "*Disposizioni contenenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni e relativi enti strumentali*", si ribadisce, non prevede la necessità di indicare un termine iniziale per la presentazione delle domande, ma solo un termine finale, non inferiore a 15 giorni, **e considera ammissibili tutte le domande presentate "dalla data di pubblicazione del bando"**; ne consegue che l'Avviso non può in nessun caso essere interpretato in violazione della normativa di riferimento che regola la procedura. Vieppiù che anche l'art. 46 (DGR Abruzzo 157/2006) rubricante "*formazione delle graduatorie*" conferma le modalità di presentazione della domanda e, al comma 2, prevede che "*Le domande dei candidati alla selezione sono prodotte al Centro per l'impiego di cui all'art. 45 con le stesse modalità previste dall'art. 37*". Non v'è chi non veda che una let-



tura differente dell'avviso e del DGR Abruzzo 157/2006 contrasterebbe, come detto, con i principi di correttezza a buona fede di cui agli artt. 1178, 1362, 1366 e 1371 c.c., oltreché con i principi Costituzionali che regolano l'accesso al Pubblico Impiego (art. 3 e 97 Cost.);

In ogni caso, pur volendo individuare il termine iniziale per la presentazione delle domande il 19 ottobre 2021, non può non rilevare che, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sia di legittimità che di merito, le comunicazioni a mezzo *pec* effettuate dalle ore 21.00 alle ore 24, si considerano efficaci, per la parte ricevente, dal giorno successivo, dunque, nel caso che ne occupa dal 19/10/2021, con conseguente ammissibilità della domanda della ricorrente.

Per tutto quanto esposto, l'esclusione della Sig.ra Di Giandomenico Maria dalla graduatoria per "*Domanda presentata prima dei termini*" appare, illogica, illegittima e connotata da eccesso di potere dato che l'amministrazione con una surrettizia, fuorviante ed illogica redazione e/o interpretazione dell'Avviso ha violato la normativa di riferimento, con la conseguenza di dichiarare, secondo criteri discrezionalmente determinati, inammissibile la domanda.

In vero, per l'accesso al pubblico impiego le procedure, siano esse concorsuali e non (come nel caso di specie) devono essere connotate e caratterizzate da **imparzialità, economicità e celerità di espletamento**, e non da arbitrarietà e/o da scelte discrezionali ed illogiche. Come già ampiamente dedotto, dunque, non può trovare alcun legittimo sostegno la decisione dell'amministrazione di escludere la ricorrente dalla graduatoria, mediante una interpretazione discrezionale, restrittiva e pure in violazione di legge dell'avviso.

Stante la natura di **atto immediatamente esecutivo** della graduatoria definitiva, la esclusione della ricorrente dalla stessa la priverebbe in maniera



definitiva la chance di essere chiamata per il giudizio di idoneità e conseguentemente essere assunta presso la Asl di Teramo dato che, come anticipato in premessa, dalla Delibera 1666 del 6/10/2021 della Asl di Teramo si evince che, nella qualifica corrispondente a quella di cui all'avviso, è cessato, negli anni dal 2019 ad oggi, numeroso personale ed altro è in fase di cessazione; è in servizio ulteriore personale con contratto di lavoro somministrato ed a tempo determinato (totale nr. 135); risultano, dunque, sussistere elevate le possibilità per cui l'inserimento in graduatoria della ricorrente nella posizione corrispondente al punteggio di sua spettanza (880) (corrispondente a 12 anni di anzianità di servizio di cui alla attestazione DID) le consentirebbe di essere chiamata per il giudizio di idoneità e conseguentemente assunta, in vista dello scorrimento della graduatoria nei successivi 6/18 mesi. Al riguardo, infatti, l'art. 39 dell'allegato 1 al DGRA 157/2006, rubricante "***Validità della graduatoria***", prevede: "***la graduatoria avrà validità di sei mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 18 mesi anche per assunzioni in posti della stessa qualifica e profilo professionale aggiunti successivamente a quelli previsti nell'avviso***".

Vieppiù che i candidati che precedono la ricorrente in graduatoria per ottenere l'assunzione, devono ancora superare la prova di idoneità e, in caso negativo l'amministrazione potrà attingere dalla graduatoria fino al completo esaurimento posti oggi disponibili e/o che si renderanno disponibili per i successivi 6/18 mesi per le necessità aziendali.

² Art. 39 all. 1 DRGA 157/2006: "Validità della graduatoria" "1. Per le assunzioni a tempo indeterminato la graduatoria ha validità ed utilizzazione fino alla totale copertura dei posti previsti nell'avviso e **comunque per un ulteriore termine non superiore a sei mesi.** 2. Per le assunzioni a tempo determinato la graduatoria ha validità ed utilizzazione **fino a diciotto mesi successivi alla sua pubblicazione, anche per assunzioni in posti della stessa qualifica e profilo professionale aggiunti successivamente a quelli previsti nell'avviso.**



Per quanto appena esposto ed in ragione della documentazione prodotta, risulta evidente la fondatezza della domanda e se ne chiede l'accoglimento.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

Stante la natura di **atto immediatamente esecutivo** della graduatoria definitiva in fase di elaborazione e pubblicazione, la esclusione della ricorrente dalla stessa, costituisce lesione immediata di un **diritto soggettivo** (e non già la mera aspettativa di diritto o di interesse legittimo) a partecipare alla selezione ed alla prova di idoneità che le consentirebbe di giungere alla sottoscrizione di un contratto di lavoro, tenuto conto anche delle importanti necessità assunzionali dell'azienda come sopra descritte.

Ai fini di una corretta tutela della ricorrente, dunque, appare necessario un provvedimento di urgenza che realizzi le sue ragioni con immediatezza ossia prima della pubblicazione della graduatoria definitiva e, comunque, in tempi inferiori a quelli di validità della graduatoria (6/18 mesi), posto che il diritto in parola, in attesa del giudizio di merito, potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile.

Il pericolo è reso palese dal fatto che la esclusione dalla graduatoria come atto definitivo non le consentirebbe di realizzare le aspirazioni di assunzione presso la Asl di Teramo come addetto inserimento dati e, quindi, la possibilità stabilizzare definitivamente la propria vita professionale e personale possibilità inscindibilmente legata alla pianificazione e realizzazione dei propri progetti ed aspirazioni di vita, **tutti aspetti non suscettibili di ottenere un ristoro economico una volta pregiudicati e, quindi, irreparabili.**

Per tutte le ragioni sopra esposte, la Sig.ra Di Giandomenico Maria ricorre all'intestato Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro affinché, fissata l'udienza di discussione e concesso termine per la notifica del presente



ricorso e del decreto di fissazione di udienza, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia:

IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto inaudita altera parte ovvero previa fissazione della comparizione delle parti **Accertare e dichiarare** previa disapplicazione di ogni contrario provvedimento, l'illegittimità della graduatoria redatta in merito all'avviamento a selezione di cui alla delibera nr 1666 del 6/10/2021 di pubblicazione dell'"**AVVISO**" avente ad oggetto "*Avviamento a selezione indetto giusta deliberazione nr 1666 del 06/10/2021 in applicazione dell'art. 16 della Legge 28.02.1987 nr 56 e degli indirizzi applicativi di cui alla deliberazione di GR Abruzzo nr 57/2006, per la formazione della graduatoria degli aspiranti in possesso di una o più qualifiche contenute all'interno dell'Unità Professionale n 4.1.2.2.0 "Addetto all'immissione dati" dalla quale attingere per l'assunzione a tempo indeterminato di nr 13 Operatori Tecnici cat. B (addetto Inserimento dati)"* **nella parte in cui esclude la ricorrente per "Domanda presentata prima del termine" e, per l'effetto** ordinare all'amministrazione resistente di collocare la Sig.ra Di Giandomenico nella posizione in graduatoria corrispondente al punteggio accertato, consentendogli di essere avviata alla selezione ed al conseguente giudizio di idoneità di cui all'art. 16 Legge 28.02.1987 nr 56 e, conseguentemente, essere assunta presso la Asl di Teramo come "*Addetto inserimento dati*" ;

IN OGNI CASO NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE **Accertare e dichiarare** previa disapplicazione di ogni contrario provvedimento, l'illegittimità della graduatoria redatta in merito all'avviamento a selezione di cui alla delibera nr 1666 del 6/10/2021 di pubblicazione dell'"**AVVISO**" avente ad oggetto "*Avviamento a selezione indetto giusta deliberazione nr 1666 del 06/10/2021 in applicazione dell'art.*



16 della Legge 28.02.1987 nr 56 e degli indirizzi applicativi di cui alla deliberazione di GR Abruzzo nr 57/2006, per la formazione della graduatoria degli aspiranti in possesso di una o più qualifiche contenute all'interno dell'Unità Professionale n 4.1.2.2.0 "Addetto all'immissione dati" dalla quale attingere per l'assunzione a tempo indeterminato di nr 13 Operatori Tecnici cat. B (addetto Inserimento dati)" **nella parte in cui esclude la ricorrente per "Domanda presentata prima del termine" e, per l'effetto** ordinare all'amministrazione resistente di collocare la Sig.ra Di Giandomenico nella posizione in graduatoria corrispondente al punteggio accertato, consentendogli di essere avviata alla selezione ed al conseguente giudizio di idoneità di cui all'art. 16 Legge 28.02.1987 nr 56 e, conseguentemente, essere assunta presso la Asl di Teramo come "Addetto inserimento dati" ;

IN VIA SUBORDINATA, nell'ipotesi in cui lo stato del procedimento renda assolutamente impossibile alla ricorrente lo svolgimento delle prove di idoneità e/o l'ottenimento dell'assunzione, in accoglimento di tutte le ragioni esposte in narrativa **Accertare e dichiarare** previa disapplicazione di ogni contrario provvedimento, l'illegittimità della graduatoria redatta in merito all'avviamento a selezione di cui alla delibera nr 1666 del 6/10/2021 di pubblicazione dell'"**AVVISO**" avente ad oggetto "Avviamento a selezione indetto giusta deliberazione nr 1666 del 06/10/2021 in applicazione dell'art. 16 della Legge 28.02.1987 nr 56 e degli indirizzi applicativi di cui alla deliberazione di GR Abruzzo nr 57/2006, per la formazione della graduatoria degli aspiranti in possesso di una o più qualifiche contenute all'interno dell'Unità Professionale n 4.1.2.2.0 "Addetto all'immissione dati" dalla quale attingere per l'assunzione a tempo indeterminato di nr 13 Operatori Tecnici cat. B (addetto Inserimento dati)" nella **parte in cui esclude la ricorrente per "Domanda presentata prima del termine" e, per l'effetto e**, per l'effetto condannare l'amministrazione resistente per quanto di ragione, al risarcimento del danno per perdita di *chance* nella misura ritenuta equa e di giustizia,



parametrata, se del caso, alla retribuzione mensile per il livello considerato (cat. B1 CCNL Comparto Sanità) pari ad euro 1.733,92 (1.600,55/12*13) lordi che si quantificano prudenzialmente in n. 12 mensilità di retribuzione globale di fatto ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si producono:

- 1) Delibera 1666/2021;
- 2) Bando;
- 3) DGR Abruzzo 157/2006;
- 4) Contenuto Pec – domanda di partecipazione;
- 5) File accettazione pec;
- 6) File Consegna pec.
- 7) Graduatoria provvisoria;
- 8) Mail accettazione Opposizione;
- 9) Mail Consegna Opposizione;
- 10) Contenuto Mail Opposizione;
- 11) Mail riscontro Opposizione
- 12) Contenuto mail riscontro Opposizione;
- 13) Attestazione DID e stato di disoccupazione.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art.9 c.8 della L.488/99 e successive modificazioni, il presente ricorso ha valore indeterminabile e l'importo del contributo unificato dovuto ammonta ad € 259,00.

Teramo, li 27 maggio 2022

Avv. Mira De Zolt

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.A.

Tenuto conto che il ricorso è fondato sulla contestazione della graduatoria



dell'avviso per l'avviamento a selezione, in applicazione dell'art. 16 della Legge 28/02/1987 nr. 56 e degli indirizzi applicativi di cui alla delibera GA Abruzzo nr. 157/2016 per la formazione della graduatoria degli aspiranti in possesso di una o più qualifiche contenute all'interno dell'Unità Professionale nr. 4.1.2.2.0, "*Addetti all'immissione dati*" quale attingere per l'assunzione a tempo indeterminato di nr 13 Operatori Tecnici cat.B (Addetti inserimento dati) e, dunque, che tutti i partecipanti sono potenziali controinteressati; rilevata la oggettiva difficoltà di effettuare la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ai potenziali controinteressati, **voglia l'Ill.mo Giudice concedere l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami** del ricorso e del decreto, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente ex art. 151 c.p.c., ovvero in via subordinata, di essere autorizzato ad effettuare le notificazione secondo le disposizioni di cui all'art. 150 c.p.c. con indicazione di tempi e modalità delle operazioni.

Con Osservanza.

Teramo, li 27 maggio 2022

Avv. Mira De Zolt

